

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: FISSORE)

Roma, 10 maggio 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (n. 411)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è adottato in attuazione della delega conferita con l'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato, in particolare, che, in base ai principi e criteri specifici di delega, lo schema di decreto legislativo prevede:

- agli articoli 3 e 4, l'indicazione obbligatoria, sull'imballaggio o etichetta dei prodotti alimentari preimballati provenienti dall'Italia, della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Dall'obbligo sono esclusi i prodotti che già riportano la bollatura sanitaria prevista dalla normativa europea (prodotti a base di carne e lattiero caseari);

- agli articoli 5 e 6, le disposizioni sanzionatorie per il mancato rispetto del predetto obbligo;

- all'articolo 7, la clausola di mutuo riconoscimento, che fa salvi i prodotti preimballati provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, dalla Turchia, o da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

- all'articolo 8, il differimento dell'efficacia del provvedimento, di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, in coincidenza con i tre mesi di rinvio richiesti dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

ricordato che:

- il decreto legislativo n. 109 del 1992, già prevedeva, all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, con disposizioni specifiche sullo stabilimento all'articolo 11 e le norme sanzionatorie all'articolo 18;

- tale previsione era consentita dalla direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura dei prodotti alimentari, che dettava una specifica deroga in base alla quale gli Stati membri

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

potevano mantenere in vigore disposizioni nazionali sull'obbligo di indicazione dello stabilimento, per la loro produzione nazionale;

- dal 31 dicembre 2014 è venuta meno la predetta deroga, poiché è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1169/2011 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2000/13/CE e che non ha riproposto analoga norma. Tuttavia, l'esigenza è fortemente sentita anche da molte aziende di produzione, che hanno optato per il mantenimento di tale indicazione in etichetta su base volontaria, anche in assenza di un obbligo giuridico vigente;

ritenuto, pertanto, del tutto opportuna la reintroduzione dell'obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti alimentari realizzati in Italia, al fine, sia di garantire una corretta informazione al consumatore, sia di assicurare una più efficace e celere tutela della salute, mediante una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'obbligo di cui all'articolo 3, si suggerisce di prevedere l'indicazione di entrambi gli stabilimenti, di produzione e di confezionamento, se diverso, al fine di non lasciare al produttore la facoltà di indicare solo quello di confezionamento;

in riferimento all'articolo 7 relativo alla clausola di mutuo riconoscimento, che prevede la non applicazione del provvedimento ai prodotti "provenienti" dagli altri Stati membri, dalla Turchia o dai Paesi dell'EFTA, si ritiene necessario che tale norma sia ulteriormente precisata e chiarita, poiché, per esempio, il regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce come "luogo di provenienza" qualunque luogo, indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il Paese d'origine del prodotto, individuato dal Codice doganale comunitario come quello di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013). Inoltre, in altri casi (articolo 29 della legge n.154 del 2016, sui prodotti trasformati del pomodoro, e articolo 17 della legge n. 161 del 2014, sul contenuto di arance nei succhi che richiamano tale frutto), la clausola di riconoscimento che è stata utilizzata ha fatto salvi i prodotti "fabbricati ovvero commercializzati" in un altro Stato membro dell'Unione europea o dell'EFTA;

in riferimento alla necessità di espletare le procedure di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, previste dalla direttiva (UE) 2015/1535, si ritiene opportuno che ciò sia previsto in modo esplicito, al comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo;

si invita, infine, il Governo a continuare a promuovere in sede europea l'esigenza di assicurare la più ampia informazione ai consumatori sull'origine o la provenienza degli alimenti, al fine di favorire produzioni di qualità e la più ampia tutela della salute umana.

Elena Fissore